

# Alle Sezioni unite le spese del dipendente Pa assolto nel giudizio contabile

## Cassazione

Dubbi sul diritto a riavere quanto pagato in eccesso rispetto al liquidato dalla Pa

### Patrizia Maciocchi

Va alle Sezioni unite l'annosa questione del rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, prosciolto dopo un giudizio contabile.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 1178, chiede lumi al Supremo consesso, per sciogliere i dubbi sul diritto del lavoratore ad ottenere dalla pubblica amministrazione di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali sostenute per la difesa. Comprese quelle «eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa Pa. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo - si legge nell'ordinanza di rinvio - se vi siano limiti a tale diritto e se questo sussista, ancora dopo l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 2 del Dlgs n.174 del 2016».

Norma quest'ultima, contenuta nel cosiddetto codice della giustizia contabile, relativa alla regolamentazione delle spese processuali. L'articolo 31 citato nel quesito posto

alle Sezioni unite prevede che «con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa».

La norma che, elimina ogni riferimento al parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, potrebbe - chiarisce la sezione remittente - essere rilevante solo se fosse considerata semplicemente esplicativa di principi già presenti nell'ordinamento.

Come avvenuto nel caso esaminato, nel quale la Corte dei conti aveva, posto le spese di lite a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

A fare ricorso era stata l'erede del lavoratore per ottenere il rimborso di un ulteriore importo - oltre alle somme liquidate dalla provincia come datore di lavoro del ricorrente - che risultava da una nota del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Una richiesta respinta al mittente dalla provincia. In questo contesto, e a fronte di una giurisprudenza di segno opposto, si impone, ad avviso dei giudici della sezione lavoro, il chiarimento del Supremo consesso.